



COMUNE DI SCHIGNANO

PROVINCIA DI COMO

Servizio di **POLIZIA LOCALE**

Via Giobbi Domenico, 42 - 22020 Schignano (CO)

www.comune.schignano.co.it

Tel. 031 819603 – Fax 031 819717

Mail: poliziale@comune.schignano.co.it

pec: comune.schignano@pec.provincia.como.it

n° 2/2021

Schignano, 15 febbraio 2021

ORDINANZA

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N.833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

DISPOSIZIONI URGENTI PER I GIORNI 15-16 FEBBRAIO 2021.

IL SINDACO

Nelle sue qualità di autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e Pubblica Sicurezza, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all'intero territorio Comunale:

1.1. con decorrenza immediata e fino a tutto il giorno 16 febbraio 2021:

È FATTO DIVIETO DI FESTE E DI OGNI ALTRA FORMA DI AGGREGAZIONE - IN LUOGHI PUBBLICI E PRIVATI, ALL'APERTO E AL CHIUSO - NONCHÉ DI CORTEI ED ALTRE MANIFESTAZIONI, IN QUALSIASI FORMA, CONNESSE AL CARNEVALE;

1.2. in conformità alle Conclusioni del *Report settimanale* 39-Sintesi nazionale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute-Istituto Superiore della Sanità:

- si ribadisce che, anche alla luce della conferma della circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità, è **fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e che rimanga a casa il più possibile;**

- si ricorda che è **obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte, relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine;**

- si ribadisce la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie, compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi;

1.3 si raccomanda alla polizia locale e alle Forze dell'Ordine la predisposizione di controlli idonei ad assicurare l'osservanza del presente provvedimento.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un 'attività' di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

Gli agenti di Polizia Locale e della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 3, della Legge n. 241/1990, attraverso la presente è possibile ricorrere, entro 60 giorni dalla presente innanzi al T.A.R. della Lombardia ovvero in alternativa, è possibile ricorrere in via straordinaria al Capo dello Stato entro 120 giorni dal provvedimento.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione su Albo Pretorio on line e nei luoghi interessati.

Schignano, lì 15 febbraio 2021



IL SINDACO
Rigola geom. Ferruccio

